

STATUTO

" PRO-MUOVERE SOCIETA' COOPERATIVA"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPOSELE AV CONTRADA PIANI
S.N.C.

Numero REA: AV - 178839

Codice fiscale: 02724430646

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

		Allegato "A" all'atto Rep.N.7945 Racc. N.5789
	NORME DI FUNZIONAMENTO	
	Articolo 1	
	(Denominazione - sede - durata)	
	1. È costituita la Cooperativa di produzione e lavoro denominata "PRO-MUOVERE SOCIETA' COOPERATIVA".	
	2. La Cooperativa ha sede in Caposele.	
	3. La durata della Cooperativa è fino al 31 dicembre 2050.	
	Articolo 2	
	(Scopi)	
	1. La Cooperativa si propone sia di acquistare, vendere e creare beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, sia di migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sia di sviluppare una mentalità consapevole, ecosostenibile e partecipata.	
	2. La Cooperativa è apartitica ed indipendente e si propone di realizzare un modello di business sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo.	
	Articolo 3	
	(Oggetto sociale)	
	1. Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore di soci e di non soci, le seguenti attività:	
	- attività di assistenza socio-sanitaria, a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati,	

	compresa la gestione di centri di riabilitazione, case	
	famiglia, centri diurni e/o notturni (residenze sanitarie	
	assistenziali, case albergo, centri di aggregazione, centri	
	polivalenti, centri polifunzionali, centri sociali, centri	
	per la famiglia, comunità alloggio, centri di primo	
	intervento, asilo nido), finalizzati al recupero, al	
	reinserimento sociale e lavorativo ed all'assistenza di	
	persone socialmente svantaggiate, in particolare: persone	
	inoccupate e disoccupate, anziani, disabili fisici e	
	psichici, tossicodipendenti, alcolisti, minori a rischio,	
	immigrati, ragazze madri, ex detenuti; promozione e gestione	
	di attività di telesoccorso e teleassistenza;	
	- attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,	
	sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	- gestione di centri diurni e di altre strutture finalizzate	
	al miglioramento della qualità della vita attraverso	
	attività motorie, culturali, artistiche e ricreative (gite,	
	soggiorni climatici), di laboratorio (pittura, scultura,	
	disegno, modellismo, musica, teatro ed altre attività	
	manuali e pratiche), di ludoteca e di cineforum;	
	- attività di turismo sociale a favore di minori, anziani e	
	diversamente abili e soggetti svantaggiati in genere;	
	- attività educative, di formazione professionale,	
	aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del	
	personale, nel rispetto della normativa vigente e previo	

	espletamento delle eventuali procedure autorizzative e di	
	accreditamento;	
	- attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari	
	di studio, spettacoli ed eventi culturali, ricreativi e	
	sportivi, quali a titolo esemplificativo: mostre, concerti,	
	rappresentazioni teatrali e proiezioni cinematografiche,	
	finalizzati alla sensibilizzazione sui problemi dei	
	cittadini anche attraverso la diffusione di pubblicazioni e	
	materiale informativo;	
	- realizzazione di progetti per la crescita culturale e	
	civile dei giovani, anche attraverso forme di servizio	
	civile nazionale e regionale, forme di volontariato	
	nazionale, europeo ed internazionale previste dalle	
	legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da	
	quella europea, nel rispetto della normativa vigente e	
	previo espletamento delle eventuali procedure autorizzative	
	e di accreditamento;	
	- promozione e gestione di servizi turistici nei limiti e	
	alle condizioni di cui alla legge 29 marzo 2001 n. 135 e in	
	generale della normativa pro tempo vigente in materia;	
	- servizi di pulizia e manutenzione di immobili di ogni	
	tipo, compresi uffici, fabbriche, scuole, enti pubblici,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi, abitazioni	
	private;	
	- servizi di gestione, manutenzione, pulizia e custodia di	

	parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di pubblica	
	utilità;	
	- realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di:	
	aree attrezzate per verde pubblico, riserve naturali,	
	strutture finalizzate al turismo (musei, parchi ecc.), allo	
	sport;	
	- attività di protezione civile per tutelare l'integrità	
	della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni	
	o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da	
	catastrofi e da altri eventi calamitosi;	
	- gestione di biblioteche in genere e servizi di	
	orientamento e informazione giovanile ivi compresi sportelli	
	informa-giovani.	
	Tutte le predette attività potranno essere svolte anche dai	
	soci lavoratori delle cooperativa per conto terzi,	
	eventualmente anche con la partecipazione diretta al	
	procedimento produttivo di questi ultimi.	
	La società potrà, inoltre, per il conseguimento dello scopo	
	sociale:	
	- assumere da privati, enti, istituti industriali,	
	commerciali, artigiani e operatori economici in genere,	
	appalti per l'esecuzione di opere e servizi rientranti nello	
	scopo sociale;	
	- istituire e gestire uffici centrali e periferici,	
	stipulare i relativi atti di acquisto e di locazione, anche	

	per le attrezzature e i mezzi di trasporto occorrenti,	
	effettuando in proposito tutte le operazioni creditizie e	
	finanziarie.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge la cooperativa potrà svolgere qualunque altra	
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché	
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le	
	operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale,	
	industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico)	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31	
	gennaio 92, n.59 ed eventuali norme modificative ed	
	integrative; assumere e concedere partecipazioni, anche	
	azionarie, interessenze o quote in altre società ed imprese	
	nazionali od estere aventi oggetto analogo o affine o	
	connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente,	
	con l'osservanza dei limiti disposti dall'art.2361 c.c.;	
	tale assunzione di partecipazioni non potrà essere fatta ai	
	fini della collocazione delle partecipazioni stesse presso	
	terzi, enti e società; svolgere attività di collaborazione	

	in genere, di associazione in partecipazione e di colleganza	
	giuridica o economica con imprese e professionisti operanti	
	nei settori sopra menzionati, anche mediante la	
	partecipazione a raggruppamenti temporanei di imprese, a	
	consorzi, joint-ventures, a società e/o attraverso lo	
	sviluppo di progetti comuni; ricorrere a qualsiasi forma di	
	finanziamento, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed	
	altre garanzie reali e personali anche a favore di terzi e	
	per impegni altrui, nei limiti previsti dalla legge e per	
	operazioni connesse all'oggetto sociale; il tutto in via	
	strumentale e non nei confronti del pubblico; beneficiare di	
	tutte le agevolazioni, i contributi ed i finanziamenti	
	previsti da norme emanate ed emanande interne, comunitarie	
	ed internazionali.	
	Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge e	
	sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni	
	e/o concessioni previste dalle norme, dell'iscrizione in	
	speciali albi ovvero del conseguimento di speciali	
	abilitazioni e accreditamenti che fossero richiesti per	
	l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale	
	o futura normativa.	
	In particolare tutte le attività, di cui al presente oggetto	
	sociale, che necessitassero dell'ausilio di professionisti	
	iscritti in appositi albi o comunque di personale dotato di	
	peculiari qualifiche e/o competenze, verranno svolte	

	mediante la utilizzazione, in qualunque forma giuridica, di	
	detti professionisti e/o di detto personale, i quali le	
	eserciteranno direttamente e sotto la loro personale	
	responsabilità nel rispetto delle norme di legge, dei	
	regolamenti e delle consuetudini che riguardano le attività	
	medesime; sono espressamente escluse le attività di	
	mediazione immobiliare, le operazioni di raccolta del	
	risparmio e di esercizio del credito e comunque le attività	
	vietate o riservate ai sensi della legislazione presente e	
	futura.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite	
	con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	Articolo 4	
	(Requisiti del socio)	
	1. Per essere socio bisogna:	
	a) se persona fisica, essere maggiorenni;	
	b) se socio cooperatore produttore, essere interessato a	
	fornire beni, servizi e/o prestazioni lavorative alla	
	Cooperativa, in modo che possa realizzarsi lo scopo	
	mutualistico di cui all'articolo 2;	
	c) se socio cooperatore utente, essere interessato ad	
	acquistare beni e/o servizi dalla Cooperativa, anche	

	attraverso propri membri, in modo che possa realizzarsi lo	
	scopo mutualistico di cui all'articolo 2;	
	d) non esercitare, direttamente o indirettamente, imprese in	
	concorrenza con quella della Cooperativa.	
	2. Uno stesso socio può essere contemporaneamente socio	
	cooperatore produttore e socio cooperatore utente. I soci	
	vengono iscritti in apposite sezioni del Libro dei soci.	
	3. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per	
	iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori,	
	autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a	
	detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché	
	questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.	
	4. La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in	
	più zone (le Aree). Ad ogni Area appartengono i territori	
	degli enti pubblici territoriali elencati in apposita	
	deliberazione del consiglio di amministrazione.	
	5. Possono essere soci anche:	
	a) i soci sovventori ai sensi dell'art.4 della legge	
	n.59/1992.	
	6. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la	
	Cooperativa e ad ogni effetto di legge e dello statuto, si	
	ritengono domiciliati presso l'indirizzo risultante	
	dall'archivio anagrafico della Cooperativa corrispondente a	
	quello indicato nel libro dei soci.	
	Articolo 4-bis	

	(Soci sovventori)	
	1. Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati	
	"soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che	
	non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.	
	2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci	
	sovventori, vanno a formare il capitale sociale dei soci	
	sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale.	
	3. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti	
	più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del	
	conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti	
	attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non	
	superare un terzo del totale dei voti complessivamente	
	spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti	
	spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta	
	a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto	
	nell'apposito libro da almeno novanta giorni.	
	4. Salvo diversa disposizione nella delibera di emissione e	
	nel relativo regolamento, la Cooperativa, con delibera	
	dell'organo amministrativo, potrà anticipare in ogni momento	
	il rimborso delle quote dei soci sovventori.	
	5. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha	

	deliberato l'anticipato rimborso; le quote da rimborsare	
	avranno pertanto diritto di partecipare agli utili	
	eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio	
	suddetto.	
	6. I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere	
	nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori	
	deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.	
	7. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito	
	regolamento. I soci sovventori sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal relativo regolamento;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Articolo 5	
	(Domanda di ammissione)	
	1. Chi è interessato all'ammissione a socio cooperatore deve	
	presentare una domanda scritta contenente le informazioni e	
	le dichiarazioni richiestegli dalla Cooperativa.	
	2. Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda di	
	ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento,	
	comunicando senza indugio all'interessato la relativa	
	deliberazione. In caso di accoglimento, il consiglio	

	provvede all'iscrizione del socio ammesso nel libro dei	
	soci, dopo aver verificato che il suo versamento sia di	
	almeno il venticinque per cento del valore nominale della	
	partecipazione sociale sottoscritta, sia delle eventuali	
	spese di ammissione e di istruttoria determinate dagli	
	amministratori, sia del soprapprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea su proposta degli amministratori.	
	La qualità di socio si acquista a far data dalla predetta	
	iscrizione.	
	3. Il consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei soci nel rispetto degli	
	indirizzi strategici approvati dallo stesso consiglio.	
	Articolo 6	
	(Partecipazioni sociali)	
	1. La partecipazione sociale è rappresentata da quote.	
	2. Ogni quota ha un valore nominale pari a venticinque euro.	
	3. Dal libro dei soci deve risultare, che ciascun socio sia	
	sempre titolare di almeno due quote.	
	4. Le quote dei soci cooperatori non possono formare oggetto	
	di comproprietà, né possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli di qualsiasi natura.	
	Articolo 7	
	(Circolazione delle partecipazioni sociali)	
	1. Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	

	verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione.	
	2. In caso di trasferimento delle quote dei soci cooperatori	
	a non soci, il consiglio di amministrazione,	
	nell'autorizzare tale trasferimento su richiesta dell'avente	
	causa, osserva l'articolo 5, in quanto compatibile. Il	
	consiglio si deve pronunciare entro trenta giorni dal	
	ricevimento della richiesta di autorizzazione.	
	3. In caso di trasferimento tra soci delle quote dei soci	
	cooperatori, costoro devono comunicarlo alla Cooperativa in	
	forma scritta richiedendo le relative variazioni del libro	
	dei soci.	
	4. Il consiglio di amministrazione non autorizza la cessione	
	delle quote dei soci cooperatori, se questa determina	
	l'inosservanza del comma terzo dell'articolo 6.	
	Articolo 8	
	(Obblighi del socio)	
	1. Il socio cooperatore ha l'obbligo di:	
	a) fornire beni, servizi o prestazioni lavorative alla	
	Cooperativa, se socio cooperatore produttore;	
	b) acquistare beni o servizi dalla Cooperativa, se socio	
	cooperatore utente;	
	c) eseguire esattamente il proprio conferimento, secondo le	
	modalità indicate dagli amministratori della Cooperativa;	
	d) osservare il presente statuto, i regolamenti e le	

	deliberazioni degli organi sociali;	
	e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato	
	nel libro dei soci, comunicare il proprio indirizzo di posta	
	elettronica e la sua variazione, in modo che risulti dal	
	libro dei soci;	
	f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare	
	l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa;	
	g) se socio sovventore osservare quanto prescritto alla	
	lettera c).	
	Articolo 9	
	(Scambi e vantaggi mutualistici del socio)	
	1. Il socio cooperatore ha il diritto di essere preferito ai	
	non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici	
	della Cooperativa.	
	2. Il socio cooperatore può beneficiare sia di ristorni,	
	sulla base di un'apposita deliberazione assembleare, sia di	
	sconti di varie specie sulla base di un'apposita	
	deliberazione consiliare.	
	3. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori produttori	
	in proporzione alla quantità e qualità dei beni, servizi e/o	
	prestazioni lavorative forniti alla Cooperativa e tra i soci	
	cooperatori utenti in proporzione alla quantità e qualità	
	dei beni e/o servizi acquistati dalla Cooperativa.	
	Articolo 10	
	(Recesso del socio)	

	1. Il socio ha diritto di recedere se:	
	a) non ha concorso alle deliberazioni di cui all'articolo	
	2437, comma primo, del codice civile;	
	b) si trova in un'altra situazione corrispondente a una	
	causa inderogabile di recesso.	
	2. Non ha diritto di recedere il socio che non abbia	
	concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del	
	termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla	
	circolazione delle quote.	
	3. Il diritto di recesso è esercitato per l'intera	
	partecipazione del socio cooperatore mediante raccomandata	
	indirizzata alla Cooperativa.	
	4. Il consiglio di amministrazione delibera sulla	
	dichiarazione di recesso entro novanta giorni dal suo	
	ricevimento, comunicando senza indugio all'interessato la	
	relativa deliberazione.	
	5. Il recesso ha effetto rispetto al rapporto sociale	
	dall'invio della comunicazione al socio della deliberazione	
	con la quale si accoglie la dichiarazione di recesso.	
	6. I rapporti mutualistici, in essere al momento di	
	efficacia del recesso sul rapporto sociale, continuano	
	immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se	
	instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati	
	da tale momento.	
	7. I soci sovventori potranno recedere decorsi sette anni	

	dalla emissione delle quote sottoscritte o decorso il	
	termine stabilito dalla assemblea che ha deliberato la loro	
	emissione.	
	Articolo 11	
	(Esclusione del socio)	
	1. Il consiglio di amministrazione può decidere l'esclusione	
	del socio, se costui:	
	a) ha costretto la Cooperativa a ricorrere all'autorità	
	giudiziaria o arbitrale per l'adempimento delle obbligazioni	
	a qualunque titolo contratte con essa;	
	b) ha mostrato come socio cooperatore, nonostante specifico	
	richiamo del consiglio di amministrazione, un disinteresse	
	almeno semestrale per l'attività della Cooperativa,	
	omettendo di operare, a insindacabile giudizio di tale	
	consiglio, in modo significativo con essa;	
	c) si è reso gravemente inadempiente rispetto agli obblighi	
	derivanti dalla normativa della Cooperativa;	
	d) ha arrecato in qualsiasi modo danno alla Cooperativa o	
	svolge una qualsiasi attività concorrenziale nei confronti	
	della Cooperativa;	
	e) si rende responsabile di azioni contrarie agli interessi	
	della Cooperativa, che non ottemperino alle disposizioni del	
	presente Statuto e dei Regolamenti, alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali e che in qualunque	
	modo arrechino danni materiali alla Cooperativa.	

	2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio con	
	raccomandata ed è immediatamente esecutiva. Resta	
	convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del	
	provvedimento impugnato.	
	3. I rapporti mutualistici, in essere al momento di	
	efficacia, dell'esclusione dalla Cooperativa, continuano	
	immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se	
	instaurati a tempo indeterminato, possono essere rinegoziati	
	da tale momento.	
	Articolo 12	
	(Morte o estinzione del socio)	
	1. In caso di morte o di estinzione del socio cooperatore,	
	ai suoi aventi causa spetta il diritto al rimborso delle	
	quote ai sensi dell'articolo successivo.	
	2. In alternativa quanto sopra, l'erede o uno degli eredi,	
	designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del	
	socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e ne	
	faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data della	
	morte del socio al Consiglio di Amministrazione, e questo	
	acconsenta.	
	Articolo 13	
	(Quota di liquidazione del socio uscente)	
	1. Il consiglio di amministrazione può scegliere o di	
	acquistare o di far acquistare da un non socio o di	
	rimborsare le quote del socio uscente.	

	2. In caso di rimborso la liquidazione è pari al valore	
	nominale delle quote del socio cooperatore uscente,	
	eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili	
	al capitale o maggiorato dell'eventuale rivalutazione del	
	capitale stesso.	
	3. In caso di rimborso il pagamento deve essere effettuato	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio di	
	esercizio nel quale vi è stato lo scioglimento del rapporto	
	sociale, mentre in caso di acquisto il pagamento deve essere	
	effettuato entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	4. La Cooperativa può sempre compensare, sussistendovi i	
	presupposti di legge, il proprio credito di cui al presente	
	articolo con i debiti del socio verso la Cooperativa.	
	Articolo 14	
	(Organizzazione dei soci)	
	1. Al fine di favorire la partecipazione dei soci alle	
	scelte della Cooperativa, così come previsto dall'articolo 3	
	del presente statuto, la Cooperativa può dividere il	
	territorio in cui opera in più zone (le Aree) e attribuire	
	ciascun socio ad un'Area sulla base della propria residenza	
	o della propria sede; in alternativa il socio potrà	
	richiedere di essere inserito nell'area o nella	
	circoscrizione riferita al proprio domicilio.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione può individuare	

	annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da	
	destinare allo svolgimento delle attività associative che si	
	svolgono nelle Aree.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei	
	Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà	
	avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci	
	organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi	
	necessari per il perseguimento delle finalità della Società.	
	Articolo 15	
	(Organi sociali)	
	1. Sono organi sociali della Cooperativa:	
	a) l'assemblea dei soci e le assemblee separate;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il sindaco unico, il collegio sindacale, ed il revisore,	
	se nominati.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 16	
	(Tipologie di assemblee dei soci)	
	1. L'assemblea può essere generale o separata.	
	2. L'assemblea generale può essere ordinaria o straordinaria.	
	Articolo 17	
	(Competenze dell'assemblea ordinaria)	
	1. L'assemblea ordinaria:	
	a) delibera sul progetto di bilancio e sulla destinazione	
	degli utili e delle riserve;	

	b) delibera sulla ripartizione dei ristorni;	
	c) nomina, previa determinazione del loro numero i membri	
	del consiglio di amministrazione e può revocarli;	
	d) nomina, se imposto dalla legge, l'organo di controllo ed	
	il revisore legale;	
	e) determina il compenso di ciascun amministratore, compreso	
	quello del presidente e del vicepresidente del consiglio di	
	amministrazione, dell'organo di controllo e del revisore	
	legale;	
	f) delibera sulla responsabilità degli amministratori,	
	dell'organo di controllo e del revisore legale;	
	g) approva e modifica, su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione, le politiche di remunerazione relative al	
	personale della Cooperativa, nelle quali viene fissato il	
	rapporto massimo tra il compenso del personale a livello più	
	basso e il compenso del personale a livello più alto;	
	h) approva i Regolamenti non costituenti parte integrante	
	del presente Statuto elaborati dal Consiglio di	
	Amministrazione per meglio disciplinare il funzionamento	
	della Cooperativa e i suoi rapporti con i soci;	
	i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla normativa	
	vigente alla propria competenza.	
	Articolo 18	
	(Competenze dell'assemblea straordinaria)	
	1. L'assemblea straordinaria:	

	a) delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	b) sugli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2524 del	
	codice civile;	
	c) delibera sullo scioglimento e sullo stato di liquidazione	
	della Cooperativa;	
	d) nomina e revoca i liquidatori, determinando i relativi	
	poteri e il compenso;	
	e) delibera su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla normativa vigente alla propria competenza.	
	Articolo 19	
	(Assemblee separate)	
	1. Per ciascuna Area il consiglio di amministrazione può	
	convocare un'assemblea separata. Lo stesso consiglio deve	
	convocare una o più assemblee separate, se è obbligatorio il	
	loro svolgimento.	
	2. L'assemblea separata elegge tra i soci intervenuti un	
	numero di delegati, da determinarsi tenendo conto	
	principalmente del numero di soci a ciascuna Area. Per ogni	
	delegato effettivo deve essere un delegato supplente	
	3. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono	
	essere impugnate da quelle delle assemblee generali cui sono	
	preordinate.	
	4. Le assemblee separate, prima di essere convocate, sono	
	disciplinate in un regolamento approvato dall'assemblea	
	straordinaria di volta in volta.	

	Articolo 20	
	(Convocazione delle assemblee)	
	1. L'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o	
	più assemblee separate, è convocata almeno una volta	
	all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, dal consiglio di amministrazione,	
	presso la sede della Cooperativa o in altro luogo del	
	territorio della Repubblica italiana. L'assemblea generale è	
	convocata con avviso inviato a mezzo posta elettronica	
	all'indirizzo dei soci risultante dal libro dei soci, od al	
	domicilio risultate dal libro dei soci per quelli privi di	
	indirizzo di posta elettronica e/o certificata p.e.c. a	
	mezzo raccomandata, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l'Assemblea. Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della	
	convocazione, con l'elenco delle materie da trattare. Se	
	l'assemblea generale è preceduta da una o più assemblee	
	separate, questo termine decorre dalla data della prima	
	assemblea separata. L'avviso di convocazione è accompagnato	
	da un'informativa, predisposta dal consiglio di	
	amministrazione, volta a illustrare gli argomenti elencati	
	nel relativo ordine del giorno.	
	2. Il termine massimo di convocazione di cui al comma	
	precedente può corrispondere a centottanta giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, se la Cooperativa deve	

	redigere il bilancio consolidato o se lo richiedono	
	particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto	
	della Cooperativa.	
	3. Il consiglio di amministrazione deve convocare	
	l'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più	
	assemblee separate, entro trenta giorni da quando ne è fatta	
	domanda da almeno un decimo dei soci, i quali sottoscrivono	
	tutti la relativa richiesta e indicano gli argomenti da	
	trattare.	
	4. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può	
	partecipare all'assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via	
	elettronica.	
	Articolo 21	
	(Intervento e voto nelle assemblee)	
	1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto	
	gli iscritti nel libro dei soci da almeno centottanta giorni.	
	2. Se preceduta da una o più assemblee separate, tra i soci	
	legittimati a partecipare a queste possono intervenire e	
	hanno diritto di voto all'assemblea generale i soli soci	
	delegati, o i loro supplenti, eletti nelle rispettive	
	assemblee separate.	
	3. Possono intervenire all'assemblea separata e hanno	
	diritto di voto i soli soci appartenenti alla corrispondente	
	Area.	

	4. Possono altresì intervenire e prendere la parola in	
	assemblea, ma senza diritto di voto, i soggetti la cui	
	presenza è ritenuta utile o dall'organo sociale che l'ha	
	convocata in relazione agli argomenti da trattare, o dal	
	presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori	
	assembleari.	
	5. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle	
	quote possedute.	
	6. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro	
	socio con diritto di voto, il quale sia persona fisica e non	
	sia amministratore, sindaco o dipendente della Cooperativa,	
	mediante delega scritta, contenente il nome del	
	rappresentante. Il socio non può farsi rappresentare	
	nell'assemblea, se nell'avviso di convocazione della	
	relativa assemblea si prevede la possibilità di votare per	
	corrispondenza e/o in via elettronica.	
	7. Ogni socio può rappresentare un massimo di tre altri	
	soci. Le deleghe sono menzionate nel verbale e vengono	
	conservate agli atti. La delega non può essere rilasciata in	
	bianco, ma deve contenere il nome del rappresentante; non	
	possono essere delegati gli amministratori, i componenti	
	degli Organi di Controllo e i dipendenti della Cooperativa o	
	di società da questa controllate. La delega è sempre	
	revocabile.	
	Articolo 22	

	(lavori assembleari)	
	1. L'Assemblea generale è validamente costituita qualunque	
	sia il numero dei soci intervenuti.	
	2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto	
	favorevole della maggioranza dei voti esprimibili dai soci	
	presenti o rappresentati.	
	3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese	
	con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.	
	4. Le votazioni assembleari hanno luogo in modo palese e	
	normalmente per alzata di mano, con prova e controprova,	
	salvo che almeno un terzo dei soci richieda di procedere per	
	appello nominale. L'avviso di convocazione dell'assemblea	
	può prevedere la possibilità di votare per corrispondenza	
	e/o in via elettronica.	
	5. La nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci,	
	del presidente del collegio sindacale, del presidente e del	
	vicepresidente del consiglio dei liquidatori della	
	Cooperativa e dell'eventuale loro presidente avviene in modo	
	palese con alzata di mano.	
	6. Se la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisce	
	in una sola seduta, l'assemblea può essere prorogata dal suo	
	presidente non oltre l'ottavo giorno, mediante dichiarazione	
	da farsi all'adunanza e da riportare al verbale di cui al	
	successivo punto 7, senza necessità di altro avviso.	
	7. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da	

	appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal	
	segretario. Questi verbali sono trascritti nel libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci e	
	gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal	
	presidente ove non redatti dal notaio, fanno prova delle	
	adunanze e delle deliberazioni assembleari.	
	Articolo 23	
	(Presidenza dell'assemblea generale)	
	1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione.	
	2. In caso di assenza o impedimento di tale presidente, ne	
	adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine	
	qui riportato:	
	a) il vicepresidente del consiglio di amministrazione;	
	b) un amministratore a ciò delegato da tale consiglio;	
	c) il nominato dall'assemblea presieduta per tale incombenza	
	dal più anziano come socio.	
	3. L'assemblea, su proposta del suo presidente, nomina il	
	segretario, se diverso dal notaio nominato da tale	
	presidente, e un numero di scrutatori considerato rispetto	
	al numero dei soci presenti.	
	4. Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri nella	
	direzione dell'assemblea	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 24	

	(Composizione e durata della carica)	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero	
	non inferiore a tre e non superiore a undici consiglieri,	
	eletti dall'Assemblea che ne determina il numero prima della	
	elezione.	
	2. I soci diversi dalle persone fisiche possono indicare la	
	persona fisica eleggibile come amministratore.	
	3. La maggior parte di componenti del Consiglio di	
	Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra	
	le persone fisiche dei soci cooperatori persone giuridiche.	
	4. Non è eleggibile come consigliere:	
	a. chi lo sia già stato per almeno quattro mandati	
	consecutivi;	
	b. chi amministri già altre quattro imprese.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un periodo	
	pari a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della propria carica.	
	6. L'Assemblea dei Soci potrà approvare un apposito	
	Regolamento elettorale che, oltre a stabilire tempi e	
	modalità di presentazione delle candidature, tenda a	
	garantire una adeguata rappresentanza a tutti quei territori	
	dove si concentrino gruppi significativi di soci, in	
	coerenza con le previsioni di organizzazione della	
	Cooperativa su base territoriale di cui all'art. 14 del	

	presente Statuto.	
	7. Entro trenta giorni i consiglieri nominati procedono	
	all'accettazione della carica, cui consegue l'iscrizione nel	
	registro delle imprese.	
	Articolo 25	
	(Organizzazione interna)	
	1. Il consiglio elegge tra i propri componenti il presidente	
	e il vicepresidente.	
	2. Il consiglio, su proposta del proprio presidente, nomina	
	un segretario anche diverso da un consigliere.	
	3. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne	
	adempiono le funzioni una delle seguenti persone nell'ordine	
	qui riportato:	
	a) il vicepresidente;	
	b) il consigliere più anziano di nomina;	
	c) il consigliere più anziano di età.	
	4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire e regolare	
	uno o più comitati consultivi, ciascuno composto da almeno	
	un consigliere. I consiglieri sono comunque tenuti ad agire	
	in modo informato; ciascuno di essi può richiedere ai	
	delegati di fornire in Consiglio informazioni sulla gestione	
	delle deleghe ricevute.	
	5. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da	
	Consiglieri, in modo che il numero totale dei membri del	

	Comitato risulti non inferiore a tre e non maggiore di	
	cinque. Il Consiglio, all'atto della nomina determina le	
	modalità di funzionamento del Comitato,	
	di cui dovranno essere previste in linea di principio,	
	riunioni con cadenza almeno quindicinale.	
	6. Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare	
	procuratori ad negotia e mandatarî in genere per determinati	
	atti o categorie di atti, stabilendone i poteri ed i limiti.	
	7. Non possono formare oggetto di delega i poteri	
	concernenti l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci	
	nonché le decisioni incidenti sui rapporti mutualistici con	
	i soci né le materie sulle quali debbono agire, per legge,	
	unicamente gli amministratori, riepilogate nel comma 4	
	dell'art.2381 c.c.	
	Articolo 26	
	(Sostituzione degli amministratori)	
	1. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal	
	collegio sindacale, se presente. Il consigliere resta in	
	carica fino alla prossima assemblea, che delibera in merito	
	al subentro.	
	2. Se viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro e non	
	oltre quindici giorni dall'evento che ha determinato la	
	mancanza degli stessi, affinché provveda a sostituirli.	

	3. Il consigliere subentrante cessa dall'ufficio per	
	scadenza del termine che sarebbe stato del consigliere	
	sostituito.	
	4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare tutti i	
	consiglieri, il collegio, se presente, convoca d'urgenza	
	l'assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri e, nel	
	frattempo, può compiere gli atti di ordinaria	
	amministrazione.	
	Articolo 27	
	(Lavori consiliari)	
	1. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri.	
	2. Il consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno e	
	comunque tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario. Il	
	consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta	
	da almeno due consiglieri o dal collegio sindacale, se	
	presente.	
	3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, purché ciascun	
	intervenuto possa rendersi conto in tempo reale degli	
	eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed	
	esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.	
	4. Il voto del consigliere non può essere dato per	

	rappresentanza e deve essere espresso in modo palese.	
	5. Le deliberazioni sono valide se sono presenti almeno la	
	metà dei consiglieri e se sono prese a maggioranza assoluta	
	dei consiglieri presenti. A parità di voti, dopo un	
	supplemento di discussione, può procedersi ad una nuova	
	votazione. Nel caso permanga la parità di voti, prevale il	
	voto del presidente.	
	6. Ogni consigliere deve dare notizia agli altri consiglieri	
	e al collegio sindacale, se presente, di ogni interesse che,	
	per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata	
	operazione della Cooperativa. Se poi tale interesse è in	
	conflitto con quello della Cooperativa, il consigliere	
	interessato non può votare la relativa proposta di	
	deliberazione.	
	Articolo 28	
	(Competenze)	
	1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	poteri nel gestire la Cooperativa.	
	2. Il consiglio può deliberare la fusione nei casi previsti	
	dagli articoli 2505 e bis del codice civile, l'istituzione o	
	la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello	
	statuto a disposizioni normative.	
	3. Il Consiglio di Amministrazione cura l'esecuzione delle	
	deliberazioni assembleari; è titolare esclusivo della	
	gestione dell'impresa e del compimento delle operazioni e	

	degli atti necessari all'attuazione dell'oggetto sociale	
	Articolo 29	
	(Rappresentanza della Cooperativa)	
	1. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se	
	assente o impedito, il vicepresidente di tale organo hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	presenza di procedimenti giurisdizionali, amministrativi,	
	arbitrali e di mediazione. Di fronte ai terzi la firma del	
	vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del	
	presidente.	
	2. Il presidente del consiglio di amministrazione o, se	
	assente o impedito, il vicepresidente di tale organo, previa	
	apposita deliberazione consiliare, possono conferire a	
	chiunque speciali procure, per singoli atti o categorie di	
	atti.	
	3. La rappresentanza della Cooperativa in liquidazione	
	spetta al presidente del collegio dei liquidatori e agli	
	eventuali altri componenti del collegio con le modalità e i	
	limiti stabiliti in sede di nomina.	
	Articolo 30	
	(Direttore)	
	1. Il consiglio di amministrazione può nominare il direttore	
	della Cooperativa, determinando i poteri a lui spettanti.	
	2. Il direttore è il capo del personale e partecipa con	
	parere consultivo alle riunioni del consiglio di	

	amministrazione.	
	Articolo 31	
	(Comitato tecnico-scientifico)	
	1. Il consiglio di amministrazione può nominare il comitato	
	tecnico-scientifico della Cooperativa, disciplinandolo	
	eventualmente con apposito regolamento.	
	2. Il comitato fornisce pareri al consiglio circa le	
	attività esercitabili dalla Cooperativa. Al Comitato spetta	
	una funzione consultiva e propositiva, affinché la	
	Cooperativa si sviluppi nell'ambito dei criteri di	
	sostenibilità, così come individuati nel presente Statuto.	
	COLLEGIO SINDACALE - SINDACO UNICO	
	Articolo 32	
	(Composizione e durata della carica)	
	1. La società può dotarsi di un collegio sindacale o di un	
	sindaco unico. In caso di collegio sindacale, lo stesso sarà	
	composto di tre membri effettivi e di due supplenti.	
	Trova applicazione l'articolo 2477 c.c..	
	2. Non può essere eletto sindaco e, se eletto, decade	
	dall'ufficio chi si trovi in una delle situazioni elencate	
	nell'articolo 2399 del codice civile e chi sia,	
	amministratore, sindaco o revisore legale di società od enti	
	concorrenti con la Cooperativa.	
	3. I sindaci sono nominati per un periodo pari a tre	
	esercizi contabili e scadono alla data dell'assemblea	

	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci	
	per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il	
	collegio è stato ricostituito.	
	4. Decade dall'ufficio il sindaco che, senza giustificato	
	motivo, non partecipa o una assemblea o, durante un	
	esercizio sociale, a due riunioni del collegio sindacale o a	
	due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione.	
	Articolo 33	
	(Riunioni)	
	1. Il collegio può riunirsi e validamente deliberare anche	
	mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le	
	garanzie previste dal comma terzo dell'articolo 27.	
	2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni.	
	3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei sindaci presenti. Il sindaco	
	dissenziante ha diritto che risultino a verbale i motivi del	
	proprio dissenso.	
	Articolo 34	
	(Competenze)	
	1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge	
	e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	RENDICONTAZIONE - UTILI - PATRIMONIO	
	Articolo 35	
	(Rendicontazione)	
	1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di	
	amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio	
	e, ove necessario, il bilancio consolidato.	
	3. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione	
	sulla gestione i criteri seguiti per perseguire lo scopo	
	mutualistico di cui all'articolo 2	
	Articolo 36	
	(Destinazione degli utili)	
	1. L'utile netto risultante dal bilancio di esercizio deve	
	essere destinato:	
	a) a riserva legale per una quota non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge.	
	2. Ciò che residua dalle destinazioni di cui al comma	
	precedente può essere:	
	a) potrà essere distribuito ai soci cooperatori a titolo di	

	dividendo in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) potrà essere distribuito a remunerazione degli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori,	
	comprese le quote dei soci sovventori, in misura non	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per i dividendi di cui sopra;	
	c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci	
	cooperatori.	
	Articolo 37	
	(Riserve)	
	Le riserve non possono essere distribuite tra i soci.	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 38	
	(Finanziamento della Cooperativa)	
	1. La Cooperativa può raccogliere risparmio presso i propri	
	soci e i propri dipendenti sulla base di un apposito	
	regolamento approvato dal consiglio di Amministrazione.	
	Questa attività sarà sempre svolta in modo tale da non	
	potersi qualificare come raccolta di risparmio tra il	
	pubblico.	
	2. La Cooperativa può decidere di emettere titoli di debito	
	ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile. La	
	remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci	

	cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo	
	2514 del codice civile.	
	3. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di	
	emissione dei titoli nel comma secondo. I soci esercenti il	
	diritto di opzione, purché ne facciano contestuale	
	richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei	
	titoli rimasti inoptati.	
	4. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti	
	ai non soci.	
	Articolo 39	
	(Scioglimento e liquidazione)	
	1. In caso di scioglimento della Cooperativa si applicano	
	gli articoli 2484 e del codice civile, in quanto	
	compatibili.	
	2. L'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente tra i soci.	
	3. Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il	
	bilancio finale. L'attivo dal bilancio finale è devoluto,	
	dedotto il capitale sociale, al competente fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	4. Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà	
	priorità al rimborso delle quote detenute dai soci	
	sovventori rispetto al rimborso delle quote dei soci	
	cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni	

38 di 39

39 di 39